

Brescia, lì 24.10.2019

OGGETTO: DICHIARAZIONE INTENTO – COSA CAMBIA DAL 01.01.2020

Il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, convertito in legge n. 58 il 28 giugno 2019 ha previsto che a partire **dal prossimo 1° gennaio 2020** gli **esportatori abituali** non avranno più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore:

- la **dichiarazione d'intento** e
- la **copia della ricevuta telematica di trasmissione** della stessa all'Agenzia delle entrate,

fermo restando l'obbligo di attuare tali **adempimenti**.

Ricordiamo che, allo stato attuale, l'esportatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:

- a)** inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- b)** inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
- c)** annotare in apposito registro la dichiarazione d'intento emessa nei confronti di ciascun fornitore.

dal canto suo, il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, deve:

- a)** eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale,
- b)** numerare le dichiarazioni d'intento ricevute e annotarle in apposito registro.

Dovendo emettere la fattura “non imponibile” e restando fermo l'obbligo di eseguire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione, risulta del tutto evidente che si tolgono gli obblighi ma **le procedure rimangono nella sostanza invariate**.

Sempre sul fronte delle semplificazioni, si segnala che il **D.L. 34/2019** elimina anche i seguenti adempimenti:

- 1. l'annotazione delle dichiarazioni d'intento** (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l'obbligo di conservarle a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972;
- 2. l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva** dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

N.B.

visto che nel recente passato tali obblighi erano già stati abrogati per poi essere ripristinati, si "consiglia" di valutare se aspettare a modificare la procedura interna che prevede la tenuta del registro delle dichiarazioni di intento.

A fronte delle semplificazioni descritte, sempre a partire dal prossimo **1° gennaio 2020** è previsto che:

- **i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa** (in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972) gli estremi del **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento

nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall'importatore.

Il Decreto crescita interviene anche sul fronte sanzionatorio, ed in particolare sostituisce l'articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997,

- **prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200%**

dell'imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione" della lettera di intento.

La sanzione in questione passa quindi da una misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro) ad una proporzionale (come già previsto prima delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015).

Sul punto, in attesa di conoscere eventuali interpretazioni ufficiali, pare potersi evidenziare che la misura della sanzione sia eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale.

Studio Dott. Begni & Associati